

Scadenzario n. 10/7



FISCALE	CHI	COSA
1 ottobre		<p>AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro</p> <p>Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono provvedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2021 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2021, tramite Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).</p> <p>I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche, mentre i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione.</p>
FISCALE	CHI	COSA
5 ottobre		<p>DEFINIZIONE AGEVOLATA - Versamento rata scaduta del 31.07.2020</p> <p>Ultimo giorno utile, per non perdere i benefici delle definizioni agevolate per il versamento della rata scaduta il 31 luglio 2020.</p> <p>Tenendo conto dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, per i contribuenti ritardatari ma in regola con il pagamento delle rate 2019, il 5 ottobre 2021 scade il termine ultimo per il pagamento della rata della "Rottamazione-ter" e "Saldo e stralcio", originariamente prevista per il 31 luglio 2020, e successivamente differita al 30 settembre 2021 dal Decreto Sostegni-bis (Legge n. 106/2021).</p>

		<p>ATTENZIONE: Con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del "<u>Decreto Fiscale</u>", nella seduta del 15 ottobre, in ambito riscossione sono state definite importati novità per i contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ten», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE».</p> <p>Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020 potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021. Per tutte le rate sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, il pagamento dovrà, quindi, essere effettuato entro il 6 dicembre 2021.</p>
FISCALE	CHI	COSA
6 ottobre		<p>CONTRIBUTO RIDUZIONE CANONI DI LOCAZIONE - Invio domanda</p> <p>ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. 227358 del 04.09.2021, ha differito al 6 ottobre 2021 (in luogo del 6 settembre) il termine ultimo per l'invio dell'istanza.</p> <p>Ultimo giorno utile per presentare le domande, da parte del locatore, al fine del riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell'importo del canone di locazione, il cd. <u>Bonus riduzione canoni locazioni 2021</u>, in modalità elettronica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell'area riservata del portale del sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa mediante tale servizio web,</p> <p>L'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale del locatore.</p>

		<p>Ricordiamo che, l'art. 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, riconosce un contributo a fondo perduto, fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (nei limiti di spesa previsti). Il contributo spetta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contratto sia in essere alla data del 29 ottobre 2020; • l'immobile sia adibito ad uso abitativo (tipologia di contratto L1, L2 o L3) e ubicato in un comune ad alta tensione abitativa; • l'immobile costituisca l'abitazione principale del locatario; <p>entro il 31 dicembre 2021 sia comunicata all'Agenzia delle entrate la rinegoziazione in diminuzione del canone, per tutto l'anno 2021 o per parte di esso, tramite modello RLI. La data della rinegoziazione non può essere anteriore al 25 dicembre 2020.</p>
FISCALE	CHI	COSA
18 ottobre		<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte soggetti ISA</p> <p>I soggetti IRES, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura</p>

		<p>dell'esercizio, che si sono avvalsi della proroga al 15 settembre e hanno scelto il pagamento rateale, devono effettuare il versamento della 2° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,34%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, • del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.
FISCALE	CHI	COSA
18 ottobre		<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI SOGGETTI IRES - Versamento imposte soggetti NON ISA</p> <p>I soggetti IRES, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021, devono effettuare il versamento della 5° rata, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,17% (per coloro che hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta della 4° rata, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a</p>

		<p>titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,84%):</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, • del saldo IVA relativo al 2020 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2021 - 30/06/2021.
FISCALE	CHI	COSA
18 ottobre		<p>IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile</p> <p>I contribuenti Iva mensili devono versare l'imposta dovuta per il mese di settembre (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6009 - Versamento Iva mensile settembre.</p>
FISCALE	CHI	COSA
18 ottobre		<p>IVA - Versamento rata saldo Iva 2020</p> <p>I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2021, devono versare la 8° rata aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla prima (per la 8a rata, applicazione degli interessi nella misura dell'2,31%), tramite modello F24 con</p>

		modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.
FISCALE	CHI	COSA
18 ottobre		<p>RATA CONTRIBUTI SOSPESI PER COVID versamento</p> <p>I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali, a seguito dell'emergenza COVID-19, dal <u>"Decreto Cura Italia"</u> (DL 18/2020) e dal <u>Decreto Liquidità</u> (DL n. 23/2020), e hanno optato per il versamento del secondo 50% degli importi sospesi in 24 rate mensili, devono provvedere al versamento della rata.</p> <p>Ricordiamo che l'altro 50% dei versamenti sospesi doveva essere versato in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, in alternativa, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020.</p> <p>Per approfondire leggi gli articoli <u>"Versamenti tributari e contributivi sospesi: ripresa dal 16 settembre"</u></p> <p><u>"Sospensione contributi INPS per Covid proroga al 31.1.2021"</u></p>
FISCALE	CHI	COSA
18 ottobre		<p>RAVVEDIMENTO BREVE - Regolarizzazione versamenti imposte</p> <p>Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 16 settembre 2021, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), tramite modello F24.</p>

FISCALE	CHI	COSA
18 ottobre		<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività</p> <p>I sostituti d'imposta devono versare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, con Modello F24 con modalità telematiche.</p>
FISCALE	CHI	COSA
18 ottobre		<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA - Versamento ritenute</p> <p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di settembre sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.</p>
FISCALE	CHI	COSA
31 ottobre	Imprese industriali e dell'Edilizia	<p>CASSA INTEGRAZIONE eventi non evitabili</p> <p>Adempimento: Presentazione all'INPS delle domande di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi nel mese precedente (v. Art. 15, D.Lgs. 14.09.2015, n. 148 D.Lgs. 24.09.2016, n. 185). Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa</p>

o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato. Sono destinatari della CIGO i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante), con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio .

Modalità: procedura telematica sul portale INPS . Nella domanda di concessione devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.